

COMUNE DI GROSCAVALLO

Città Metropolitana di Torino

CONVENZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE COMUNALE
DENOMINATO “FORNO DI COMUNITÀ IN FRAZIONE RICHIARDI”

Contratto gratuito ai sensi degli artt. 8 e 134, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

TRA

il Comune di Groscavallo, C.F. 83000970018 con sede in Groscavallo, rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico *pro tempore*, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 14/10/2026 di seguito denominato “Comune”;

E

Il Comitato per il recupero dei beni storici e religiosi di Groscavallo, con sede legale in Via Cattaneo 2- 10093 Collegno . C.F. 95623900016

PREMESSO CHE

- il Comune di Groscavallo è proprietario del bene denominato “Forno di Comunità in frazione Richiardi”, di seguito “Bene”;
- il Bene riveste interesse storico e culturale per la comunità locale ed è assunto, ai fini della presente convenzione, quale bene soggetto alla disciplina di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- il Comitato persegue finalità coerenti con la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico locale;
- il Comitato ha rappresentato con lettera acclarata al protocollo n. 1461 del 13/10/2026 la propria disponibilità a reperire autonomamente le risorse necessarie e a provvedere, a propria cura e spese, al recupero e alla valorizzazione del Bene;
- il Comitato provvederà direttamente all’individuazione e alla contrattualizzazione dei professionisti e dell’impresa necessari alla realizzazione dell’intervento;
- l’intervento non comporta oneri finanziari a carico del Comune né attribuisce al Comitato diritti di gestione, utilizzazione esclusiva o sfruttamento economico del Bene;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 14/10/2026 il Comune ha riconosciuto l’interesse pubblico dell’iniziativa e approvato lo schema della presente convenzione;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e natura del rapporto

1. La presente convenzione disciplina la realizzazione, a cura e spese del Comitato, di un intervento di recupero, conservazione e valorizzazione del Forno di Comunità in frazione Richiardi.
2. Il rapporto è qualificato quale contratto a titolo gratuito ai sensi degli artt. 8 e 134, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Il rapporto non costituisce appalto affidato dal Comune né contratto di sponsorizzazione.
4. Il Comune non assume la veste di stazione appaltante rispetto ai contratti stipulati dal Comitato con professionisti, imprese o altri soggetti coinvolti nell'intervento.
5. Nessun corrispettivo, contributo o rimborso è dovuto dal Comune al Comitato per la realizzazione delle opere.

Art. 2 – Finanziamento dell'intervento

1. Il Comitato provvede autonomamente al reperimento delle risorse necessarie attraverso finanziamenti, contributi, liberalità o altre fonti legittimamente disponibili.
2. I rapporti con eventuali soggetti finanziatori sono instaurati dal Comitato in proprio nome e sotto la propria responsabilità e non comportano obblighi a carico del Comune.
3. Prima dell'avvio dell'intervento il Comitato comunica al Comune l'avvenuta disponibilità delle risorse necessarie e le eventuali condizioni del finanziamento che possano interessare il Bene o il Comune.
4. Qualora il finanziamento presupponga l'attribuzione al Comitato di diritti di gestione, utilizzazione, sfruttamento economico o altre utilità sul Bene, l'intervento non potrà essere avviato prima della rivalutazione dell'assetto giuridico del rapporto da parte del Comune.

Art. 3 – Proprietà e disponibilità del Bene

1. La proprietà del Bene rimane in ogni momento in capo al Comune di Groscavallo.
2. Per il tempo strettamente necessario alla progettazione e all'esecuzione dell'intervento, il Comune consente al Comitato e ai soggetti dalla stessa incaricati l'accesso e la disponibilità materiale del Bene.
3. Tale disponibilità ha carattere esclusivamente temporaneo e strumentale e non costituisce concessione, locazione, comodato né attribuzione di diritti reali o personali di godimento.
4. Ove ritenuto necessario, prima dell'inizio dei lavori sarà redatto un breve verbale di consegna temporanea del Bene.

Art. 4 – Progettazione, autorizzazioni e tutela

1. Il Comitato provvede, a propria cura e spese, alla predisposizione della progettazione necessaria, avvalendosi di professionisti abilitati e in possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell'intervento.
2. Il progetto è sottoposto al Comune per il preventivo assenso in qualità di proprietario del Bene.
3. L'intervento resta subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e degli eventuali ulteriori titoli, autorizzazioni o atti di assenso richiesti dalla normativa vigente.
4. Qualora un'istanza debba essere formalmente presentata o sottoscritta dal proprietario, il Comune provvede agli adempimenti di propria competenza sulla base della documentazione predisposta dai professionisti incaricati dal Comitato.
5. Le prescrizioni impartite dall'amministrazione preposta alla tutela in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere, alla direzione dei lavori e alle verifiche finali sono vincolanti per il Comitato e per i soggetti dalla stessa incaricati.
6. Nessun lavoro può essere iniziato prima dell'acquisizione degli atti di assenso necessari.

Art. 5 – Professionisti e impresa esecutrice

1. Il Comitato individua, incarica e remunera direttamente i professionisti e l'impresa necessari alla realizzazione dell'intervento.
2. I relativi contratti sono stipulati direttamente dal Comitato, senza partecipazione del Comune.
3. I professionisti e gli esecutori devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile in relazione alla natura e all'importo delle lavorazioni, nonché degli eventuali requisiti prescritti dall'amministrazione preposta alla tutela.
4. Il Comitato verifica direttamente l'idoneità dei soggetti incaricati e conserva la relativa documentazione.
5. Il Comune non procede all'affidamento dei servizi tecnici o dei lavori e non assume obbligazioni economiche nei confronti dei soggetti incaricati dal Comitato.

Art. 6 – Esecuzione e direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori è affidata dal Comitato a professionista qualificato, direttamente incaricato e remunerato dalla medesima.
2. La gestione tecnico-operativa dell'intervento e i rapporti con l'impresa sono curati dal Comitato e dai professionisti dalla stessa incaricati.
3. In particolare, il Comune non:

- impartisce ordini di servizio all'impresa;
 - dirige le maestranze;
 - gestisce la contabilità dei lavori;
 - approva stati di avanzamento;
 - emette certificati di pagamento;
 - effettua pagamenti all'impresa o ai professionisti.
4. L'esecuzione deve in ogni momento rispettare il progetto assentito, le autorizzazioni ottenute e le prescrizioni impartite dall'amministrazione preposta alla tutela.

Art. 7 – Salute e sicurezza

1. Il Comitato, quale soggetto che promuove e commissiona concretamente l'intervento, provvede agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in relazione alla concreta organizzazione dell'intervento.
2. Il Comitato provvede pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, alle nomine, alle verifiche dell'idoneità tecnico-professionale, alle comunicazioni e agli altri adempimenti previsti dalla normativa in materia di cantieri.
3. Il Comune non seleziona l'impresa, non organizza il cantiere e non impartisce istruzioni operative agli esecutori.
4. Le posizioni di garanzia e le responsabilità in materia di sicurezza restano comunque determinate dalla legge e dalle funzioni concretamente esercitate dai diversi soggetti, non potendo la presente convenzione escludere o trasferire responsabilità inderogabili.
5. Le eventuali osservazioni del Comune relative alla salvaguardia del proprio Bene sono rivolte al Comitato o al Direttore dei lavori, evitando ogni ingerenza nella gestione operativa del cantiere.

Art. 8 – Ruolo del Comune e assenza di RUP

1. Il Comune conserva le funzioni connesse:
 - alla proprietà del Bene;
 - all'assenso alle opere da realizzare sul proprio patrimonio;
 - alle competenze urbanistiche ed edilizie ad esso spettanti;
 - agli adempimenti che la normativa riserva al proprietario;
 - alla verifica che le opere realizzate corrispondano al progetto assentito e autorizzato;
 - alla ricezione della documentazione conclusiva e alla riconsegna del Bene.

2. Poiché i servizi professionali e i lavori sono contrattualizzati direttamente dal Comitato e non costituiscono affidamenti del Comune, non viene nominato un Responsabile unico del progetto comunale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento e l'esecuzione di tali rapporti.
3. Resta ferma l'individuazione del responsabile dell'ufficio o del procedimento amministrativo competente per gli atti che il Comune deve adottare nella propria qualità di proprietario e di amministrazione pubblica.
4. Tale funzione non comporta assunzione dei compiti propri del RUP, della Direzione lavori o del soggetto che commissiona concretamente l'intervento.

Art. 9 – Verifiche sul Bene e modifiche al progetto

1. Il Comune può verificare che l'intervento sul proprio patrimonio corrisponda al progetto assentito e alle autorizzazioni rilasciate.
2. Tali verifiche hanno natura proprietaria e amministrativa e non comportano direzione tecnico-operativa dell'esecuzione.
3. Nessuna modifica sostanziale del progetto può essere realizzata senza il preventivo assenso del Comune e senza l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie.
4. In presenza di opere non assentite, difformità rilevanti o violazioni delle prescrizioni poste a tutela del Bene, il Comune può chiedere al Comitato l'immediata sospensione delle relative lavorazioni, ferme le competenze delle autorità preposte alla vigilanza e alla tutela.

Art. 10 – Responsabilità e assicurazioni

1. Il Comitato risponde delle obbligazioni derivanti dai rapporti contrattuali direttamente instaurati con professionisti, imprese e altri soggetti coinvolti nell'intervento.
2. Il Comitato assicura che i professionisti e l'impresa dispongano delle coperture assicurative obbligatorie e comunque adeguate alla natura e all'entità dell'intervento.
3. Su richiesta del Comune, prima dell'inizio dei lavori è resa disponibile la documentazione attestante le relative coperture.
4. Il Comitato tiene indenne il Comune dalle pretese economiche derivanti dai rapporti contrattuali direttamente instaurati dalla stessa, fatto salvo quanto eventualmente imputabile a comportamento proprio del Comune.
5. Restano ferme le responsabilità inderogabilmente previste dalla legge in relazione alle attività concretamente esercitate.

Art. 11 – Fine lavori e riconsegna

1. Al termine delle opere il Comitato trasmette al Comune la documentazione conclusiva pertinente alla natura dell'intervento e, in particolare, per quanto applicabile:
 - comunicazione di fine lavori;
 - documentazione fotografica;
 - elaborati aggiornati allo stato finale;
 - certificazioni e dichiarazioni di conformità;
 - eventuali attestazioni di regolare esecuzione o collaudo;
 - documentazione richiesta dall'amministrazione preposta alla tutela.
2. Al termine dell'intervento viene redatto verbale di riconsegna del Bene nella piena disponibilità materiale del Comune.
3. La sottoscrizione del verbale non costituisce collaudo di un appalto pubblico né approvazione da parte del Comune dei rapporti economici intercorsi tra il Comitato e i soggetti dalla stessa incaricati.
4. Le opere e migliorie stabilmente incorporate al Bene rimangono acquisite al patrimonio comunale senza diritto del Comitato a compenso, rimborso o indennizzo.

Art. 12 – Assenza di diritti successivi sul Bene

1. La realizzazione dell'intervento non attribuisce al Comitato alcun diritto di gestione, utilizzo esclusivo, sfruttamento economico, concessione, prelazione o preferenza rispetto a futuri utilizzi del Bene.
2. Non è prevista alcuna controprestazione pubblicitaria o promozionale del Comune a favore del Comitato.
3. Eventuali menzioni o ringraziamenti istituzionali relativi al contributo offerto dal Comitato hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono corrispettivo contrattuale.

Art. 13 – Durata, rinuncia e cessazione

1. La presente convenzione produce effetti dalla data della sottoscrizione e cessa con la riconsegna finale del Bene.
2. I lavori sono avviati e conclusi secondo il cronoprogramma concordato tra le Parti, tenuto conto dei tempi necessari per il reperimento del finanziamento e l'acquisizione delle autorizzazioni.
3. Il Comitato può rinunciare all'intervento prima del suo avvio qualora non riesca a reperire le necessarie risorse, senza che ciò comporti oneri a carico del Comune.

4. In caso di cessazione del rapporto dopo l'apertura del cantiere, il Comitato provvede a propria cura e spese alla messa in sicurezza dei luoghi e alla restituzione del Bene in condizioni tali da non arrecare pregiudizio al patrimonio comunale.
5. Il Comune può dichiarare la cessazione anticipata della convenzione in caso di grave inadempimento, di realizzazione di opere non autorizzate, di grave violazione delle prescrizioni di tutela o sicurezza oppure qualora vengano meno i presupposti della gratuità del rapporto.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Tutti i costi relativi alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento sono a carico del Comitato e dalla presente convenzione non deriva alcun impegno di spesa per il Comune.
2. Il Comune assicura la pubblicità e la trasparenza del rapporto secondo la normativa vigente.
3. Le Parti trattano i dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto pertinenti, il D.Lgs. n. 36/2023, il D.Lgs. n. 42/2004, il D.Lgs. n. 81/2008, il codice civile e la restante normativa di settore.
5. Ogni eventuale modifica della presente convenzione deve risultare da atto scritto sottoscritto dalle Parti.
6. Restano in ogni caso ferme le competenze e le responsabilità inderogabilmente attribuite dalla legge alle amministrazioni e ai soggetti coinvolti.

Groscavallo,

Per il Comune di Groscavallo
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Per il Comitato
Il rappresentante legale